



# **Policy di gestione dei conflitti di interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	2
1.2	AMBITO DEL DOCUMENTO .....	3
<b>2</b>	<b>APPLICABILITÀ .....</b>	<b>4</b>
2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO .....	4
2.2	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO .....	4
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>RUOLI E RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>8</b>
4.1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	8
4.2	AMMINISTRATORE DELEGATO .....	8
4.3	COLLEGIO SINDACALE.....	8
4.4	FUNZIONE COMPLIANCE .....	8
4.5	COMITATO RISCHI.....	9
4.6	FUNZIONE INTERNAL AUDITING .....	9
4.7	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
4.8	COMITATO MANDATI INVESTMENT BANKING.....	9
4.9	DIREZIONE INVESTMENT BANKING .....	9
<b>5</b>	<b>I PRINCIPI IN TEMA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>10</b>
5.1	IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE .....	10
5.2	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER PREVENIRE E GESTIRE I POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE .....	17
5.3	EVENTUALE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE .....	28
5.4	RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONI CHE DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLE SITUAZIONI CONFLITTUALI IDENTIFICATE .....	29
5.5	MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	29
<b>6</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>29</b>

## 1 PREMESSA

Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche “Banca Mediolanum” o “la Banca”) pone il cliente al centro della propria strategia di business, adottando ogni misura e strumento idoneo ad assicurare che lo sviluppo della propria attività ed il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali siano congrui e sinergici con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale, garantendo il conseguimento del miglior interesse per i propri clienti.

La Banca nell’ambito della propria normativa interna ha adottato una Policy sui conflitti di interessi denominata “Policy di gestione dei conflitti di interessi degli esponenti e del personale” volta a definire la politica sui conflitti di interessi che possono sorgere in capo agli esponenti aziendali e al personale della Banca con l’obiettivo di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, nonché a definire il processo di rilevazione, comunicazione e valutazione del conflitto.

Nella suddetta Policy, tuttavia, si precisa che in relazione a tutte le tipologie di conflitto che possono sorgere nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento principali o accessori, nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e/o prodotti assicurativi non IBIPs, nonché nella distribuzione di prodotti e servizi bancari, i presidi e le modalità di gestione degli stessi sono disciplinate nell’ambito della presente Policy.

Pertanto, l’adozione di una politica formale per la gestione delle possibili situazioni conflittuali che si instaurano con la propria clientela nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, nella distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs nonché nella distribuzione di prodotti e servizi bancari, rappresenta un elemento fondamentale nell’ambito del sistema integrato della normativa interna della Banca per garantire trasparenza ed integrità su questa tematica.

### 1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente documento ha l’obiettivo di definire ed illustrare le politiche adottate da Banca Mediolanum per identificare, prevenire o se del caso gestire le situazioni di conflitto di interesse – compresi quelli derivanti da rapporti di Gruppo – che potrebbero insorgere con il cliente o tra i clienti al momento della:

- prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori,
- compimento di operazioni di Capital Markets o di Corporate Finance, di una combinazione di tali servizi;
- distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi – IBIPs;
- distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs;
- distribuzione di prodotti e servizi bancari;

(che tutti insieme nel seguito sono definiti anche “Servizi”) a seguito del recepimento nell’ordinamento giuridico italiano, rispettivamente, della Direttiva n. 2014/65/UE (di seguito anche “MiFID II”) e della Direttiva distribuzione assicurativa n.2016/97/UE (di seguito anche “IDD”).

Nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse ha trovato attuazione nell’art. 21, comma 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche “TUF”), nel Libro IV Parte III del Regolamento Intermediari, in particolare l’art. 92, nell’art. 119-bis, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (di seguito anche “CAP”) nonché nell’art. 55 del Reg. n.40 IVASS del 2 agosto 2018.

Il presente documento ha l’obiettivo di:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse suscettibile a ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure e le misure organizzative finalizzate alla corretta gestione di tali conflitti di interesse;
- assicurare la sistematica applicazione delle predette procedure e misure di mitigazione dei conflitti adottate, verificandone l'efficacia;
- in ultima istanza, in caso di conflitti non mitigabili attraverso le procedure e le misure adottate dalle Società del Gruppo, informare il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei tali conflitti, affinché esso possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano, nel caso in cui l'informativa venga ritenuta sufficiente ad evitare un potenziale danno per la stessa clientela e non risulta dunque necessario inibire le relative attività;
- monitorare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze;

Al fine di agevolare la lettura del documento, si richiamano di seguito alcune informazioni riguardanti la struttura societaria del Conglomerato Finanziario Mediolanum, al cui interno sono costituiti il Gruppo Bancario ed il Gruppo Assicurativo Mediolanum, ed il ruolo di Banca Mediolanum S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario e del Conglomerato Finanziario.

## 1.2 **AMBITO DEL DOCUMENTO**

---

La presente Policy descrive i principi relativi alla gestione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra i clienti al momento della prestazione dei Servizi e l'adozione di detti principi da parte di Banca Mediolanum.


Un estratto del presente documento è reso disponibile sul sito internet di Banca Mediolanum, all'indirizzo [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), all'interno della sezione pubblica "Trasparenza".

I principi richiamati nella presente Policy trovano quindi attuazione nei regolamenti di processo, nei quali saranno meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, alla base del rispetto degli adempimenti relativi alle normative in oggetto.

Tali regolamenti descriveranno più nel dettaglio le attività di identificazione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di questa tipologia di Servizi e gli attori coinvolti, i loro ruoli e le responsabilità all'interno della Banca.

Con riferimento alla "Policy di Gruppo sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della Normativa Interna", il presente documento si colloca al primo livello (di vertice) della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

*Figura 1. Modello della normativa aziendale*



## 2 APPLICABILITÀ

### 2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. e trova diretta applicazione all'interno della Banca.

La presente Policy della Capogruppo Banca Mediolanum è destinata a tutte le Società del Gruppo Bancario Mediolanum che prestano servizi di investimento, accessori o distribuiscono prodotti assicurativi o bancari, per cui deve intendersi come "best practice" in quanto applicabile alla specifica attività svolta, anche nei casi in cui la normativa dei paesi dove la Società opera non preveda analoghi livelli di attenzione. Nel caso in cui localmente sia vigente una disciplina più prescrittiva di quella prevista nel presente documento, si applica tale normativa locale.

### 2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

L'aggiornamento e la revisione del presente documento sono di responsabilità della Funzione Compliance.

Il contenuto della presente Policy è sottoposto a revisione con periodicità di norma annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché:

- l'identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare dei conflitti di interesse sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell'assetto organizzativo del Gruppo e dei servizi dallo stesso prestati;
- sia mantenuto elevato il presidio sulle misure organizzative individuate o poste in essere per la mitigazione dei conflitti di interesse rilevati.

### 3 DEFINIZIONI

#### **Attività di Distribuzione Assicurativa**

Ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 20, titolo IX, Capo I Disposizioni Generali, art. 106 l'"attività di distribuzione assicurativa" consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.

In particolare, Banca Mediolanum e le altre società del Gruppo Bancario distribuiscono prevalentemente prodotti assicurativi delle società del Gruppo Assicurativo e forniscono consulenza in materia assicurativa ovvero collocano ai propri clienti.

#### **Capogruppo (di Gruppo Bancario)**

Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

Nel Gruppo Bancario Mediolanum il ruolo di Capogruppo è svolto da Banca Mediolanum S.p.A.

#### **Cliente (o clientela)**

Si intende la persona fisica o giuridica nei confronti della quale vengono prestati servizi e attività di investimento e/o servizi accessori nonché offerti contratti di assicurazione.

Ai fini della presente Policy si considerano "clienti" i:

- Clienti/contraenti/aderenti in essere, legati da un rapporto contrattuale a Banca Mediolanum o a una Società del Gruppo;
- Clienti potenziali (prospect), destinatari di una proposta contrattuale della Banca o altra Società del Gruppo in relazione ad un servizio e attività di investimento, servizio accessorio o attività di distribuzione di prodotti assicurativi.

#### **Conglomerato Finanziario**

I conglomerati finanziari sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario.

Nello specifico, il Conglomerato Finanziario Mediolanum (alternativamente Conglomerato Mediolanum) risulta composto dalle società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum, dalle società facenti parte del Gruppo Assicurativo Mediolanum e dalla società PI Servizi S.p.A.

Inoltre, il Conglomerato Finanziario Mediolanum così come costituito, è a prevalenza bancaria, tenuto conto della predominanza di quest'ultima attività rispetto a quella assicurativa ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia come Autorità di Vigilanza competente responsabile per il

coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare.

### **Consulenza assicurativa**

Ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, titolo I Disposizioni Generali capo I, art. 1 (Definizioni) l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione<sup>1</sup>.

### **Consulenza in materia di investimenti**

Ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte I Disposizioni Comuni, art. 1 (Definizioni), si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

### **Operazioni di Capital Markets**

Tutte le attività relative alla gestione degli strumenti finanziari emessi dai Clienti di Banca Mediolanum (obbligazioni, azioni, derivati), nonché le attività di consulenza in materia di finanza straordinaria prestate a favore di Clienti emittenti di strumenti finanziari. All'interno delle operazioni di Capital Markets, in capo alla Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, è inclusa anche l'operatività svolta dalla Banca in qualità di Euronext Growth Advisor per la quotazione dei Clienti sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

### **Operazioni di Corporate Finance**

Il supporto finanziario e consulenziale offerto da Banca Mediolanum ai propri Clienti per sostenere e perseguire le decisioni di natura strategica in materia di finanza straordinaria (fusioni e acquisizioni, join venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito). Tali servizi competono, all'interno di Banca Mediolanum, alla Direzione Investment Banking.

### **Gruppo Assicurativo**

Il "Gruppo Assicurativo", è alternativamente composto:

- a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
- b) (...)
- b-bis) (...)

Il Gruppo Assicurativo Mediolanum rientra nella casistica evidenziata alla lettera a).

### **Gruppo bancario**

Il "Gruppo Bancario" secondo l'attuale formulazione del Testo Unico Bancario è composto alternativamente:

---

<sup>1</sup> Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, qualora, nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante quelle bancarie e finanziarie.

Il Gruppo Bancario Mediolanum rientra nella casistica evidenziata alla lettera a).

### **Euronext Growth Advisor**

Figura chiave per il mercato Euronext Growth Milan, il Euronext Growth Advisor è il soggetto responsabile nei confronti di Borsa Italiana incaricato di valutare l'appropriatezza della società ai fini dell'ammissione al mercato e in seguito di assisterla, guidarla e accompagnarla per tutto il periodo di permanenza sul mercato stesso. I Euronext Growth Advisor devono essere ammessi da Borsa Italiana ed iscritti in un apposito registro. La figura del Euronext Growth Advisor rappresenta per Borsa Italiana il presidio dell'integrità del mercato, per l'emittente una guida per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal Regolamento Emittenti.

Banca Mediolanum ha ottenuto la qualifica di Nominated Adviser (attualmente Euronext Growth Advisor) in data 24 maggio 2018.

### **Partecipazione rilevante**

Si intende la partecipazione in un Emittente azioni quotate in Italia o nell'Unione Europea avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al 3%, nel caso in cui l'emittente sia una PMI tale soglia è pari al 5% del capitale.

### **Soggetti rilevanti**

Ai fini della presente Policy si intendono per Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i consulenti finanziari dell'intermediario;
- b) i dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- c) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- d) gli altri dipendenti e collaboratori che non sono citati nei precedenti punti.

*In merito alle fonti normative e regolamentari di riferimento, si fa rinvio al capitolo 6 della presente policy.*

## 4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Con riferimento agli specifici compiti individuati nella presente Policy si evidenziano, di seguito, le responsabilità in capo ai diversi organi e funzioni aziendali in materia di conflitti di interesse.

### 4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

Il **Consiglio di Amministrazione**, organo con funzione di supervisione strategica, definisce le politiche aziendali inerenti ai conflitti di interesse ed approva le misure e le procedure per la gestione degli stessi. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. È fatto obbligo a tutti i componenti dell'Organo di comunicare agli altri membri dello stesso, nonché al Collegio Sindacale, l'esistenza di interessi personali o di terzi al compimento di operazioni che rientrano nell'oggetto sociale.

### 4.2 AMMINISTRATORE DELEGATO

---

L'**Amministratore Delegato**, organo con funzione di gestione, attua le misure e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione.

### 4.3 COLLEGIO SINDACALE

---

Il **Collegio Sindacale**, organo con funzione di controllo, rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e comunica dette irregolarità al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

### 4.4 FUNZIONE COMPLIANCE

---

La **Funzione Compliance** controlla e valuta l'applicabilità nel continuo della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze. Essa, inoltre, è responsabile della:

- individuazione delle tipologie di interessi e le caratteristiche per cui tali interessi diventano rilevanti ai fini del conflitto anche su segnalazione di altre Strutture aziendali interne;
- valutazione dei potenziali conflitti;
- decisione sulle iniziative da assumere per gestire e mitigare il potenziale conflitto d'interessi anche attraverso appropriate misure e procedure, limitando la "disclosure" ai casi non altrimenti gestibili e inibendo le attività allorquando neppure l'informativa alla clientela sia sufficiente ad evitare un potenziale danno per la clientela;
- con riferimento ai servizi e prodotti di investimento, l'istituzione, gestione e aggiornamento del Registro dei Conflitti di Interessi nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizio di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito ai nuovi conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione. Nei casi ritenuti opportuni, la Funzione Compliance comunica al Direttore Generale la necessità di istituire o modificare le misure adottate dalla Banca a fronte di significative modifiche rispetto a quanto definito

dalla Banca; di tali misure urgenti, il Direttore Generale, in collaborazione con la funzione Compliance, fornirà apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.

#### **4.5 COMITATO RISCHI**

---

Il **Comitato Rischi** valuta specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interesse;

#### **4.6 FUNZIONE INTERNAL AUDITING**

---

La **Funzione Internal Auditing**, nell'ambito della propria pianificazione triennale, prevede interventi volti a valutare l'adeguatezza e l'efficacia della sopra citata Policy, nonché dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo in materia di gestione dei conflitti di interesse complessivamente adottati dalla Banca;

#### **4.7 ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

L'**Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società al fine di prevenire i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 (omessa comunicazione del conflitto d'interessi sulle operazioni relative al fondo immobiliare quotato, abuso di informazioni privilegiate ecc.) da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti".

#### **4.8 COMITATO MANDATI INVESTMENT BANKING**

---

Il **Comitato Mandati Investment Banking**, dotato di apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento, ha il compito di assicurare una corretta e ponderata valutazione dei potenziali clienti e degli incarichi/mandati proposti da parte della Direzione Investment Banking. Il Comitato decide in merito all'adozione dei presidi aggiuntivi in relazione alla gestione dei conflitti di interesse o alla rinuncia all'operazione nei casi nei quali i presidi individuati non siano adeguati ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti sia evitato.

#### **4.9 DIREZIONE INVESTMENT BANKING**

---

La **Direzione Investment Banking** si occupa di fornire consulenza in materia di finanza straordinaria relativamente a soggetti corporate. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse, la Direzione Investment Banking rende prontamente disponibile alla Funzione Compliance ogni informazione in suo possesso relativamente ai soggetti coinvolti in ogni operazione di Corporate Finance o operazione di Capital Markets, inclusi i casi in cui la Banca svolga il ruolo di Euronext Growth Advisor.

## 5 I PRINCIPI IN TEMA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La presente Policy:

- individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti nella prestazione dei Servizi offerti;
- definisce le procedure da seguire e le misure organizzative per la gestione dei potenziali conflitti di interesse.

Nell'ambito del processo di definizione della politica di gestione dei conflitti di interesse si possono, quindi, distinguere le seguenti fasi trattate nei paragrafi successivi:

- identificazione dei possibili conflitti di interesse (par. 5.1);
- individuazione delle misure per prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse (par. 5.2);
- eventuale informativa alla clientela sui conflitti di interesse (par. 5.3);
- rilevazione delle situazioni che determinano la cessazione delle situazioni conflittuali identificate (par. 5.4).

### 5.1 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE

Banca Mediolanum adotta ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, al momento della prestazione di qualunque Servizio o di una combinazione di tali Servizi tra la stessa Banca, i Soggetti Rilevanti e i clienti. L'identificazione dei conflitti di interesse deve tenere conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto risultante dalle attività delle Società appartenenti al Conglomerato Mediolanum.

La normativa di riferimento stabilisce un insieme di requisiti minimi di cui l'intermediario/distributore deve tenere conto al fine di valutare se l'impresa stessa o un Soggetto Rilevante si trovi in una situazione di conflitto di interessi, sia a seguito della prestazione di servizi e attività di investimento, di servizi accessori o di altri servizi sia a seguito all'Attività di Distribuzione Assicurativa o per altra ragione.

Da ciò emerge che si è in presenza di un conflitto di interesse nel caso in cui Banca Mediolanum, o un Soggetto Rilevante, o una Società del Conglomerato:

- possa realizzare un guadagno finanziario o possa evitare una perdita finanziaria, a spese e/o danno del cliente;
- abbia nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la stessa attività del cliente;
- riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Con riferimento ai conflitti di interesse relativi ai Servizi prestati, sono state individuate le seguenti situazioni in cui è possibile riscontrare un conflitto di interesse:

- ricezione e trasmissione di ordini;

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione per conto proprio;
- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti;
- distribuzione di prodotti/ strumenti finanziari;
- consulenza assicurativa;
- distribuzione di prodotti assicurativi;
- attività di collocamento con o senza garanzia;
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- distribuzione di prodotti e servizi bancari;
- operazioni di *Capital Markets* seguite dalla Direzione Investment Banking;
- operazioni di *Corporate Finance* seguite dalla Direzione Investment Banking.

Costituisce altresì ipotesi di conflitto di interesse anche la prestazione congiunta di più servizi.

Nel caso specifico, di distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs, la Banca, identifica inoltre le seguenti principali ipotesi di conflitto di interessi:

- detenzione della Banca di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- status della Banca di società partecipata, oppure di società controllata da una determinata impresa di assicurazione, che detiene una partecipazione diretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

A questi, si aggiungono le tipologie di conflitto riconducibili direttamente agli interessi della società quale soggetto giuridico, nonché a quelli del Gruppo cui la stessa appartiene e dei relativi Soggetti Rilevanti, identificati nelle seguenti fattispecie:

- emissione e collocamento di strumenti finanziari (ad esempio emissione di obbligazioni, azioni, warrant);
- erogazione del credito (ad es. concessione di finanziamenti o linee di credito);
- cariche sociali detenute dagli esponenti aziendali in società terze;
- interessi personali dei Soggetti Rilevanti (ad esempio acquisto/vendita di titoli, rapporti d'affari con la Banca o società del Gruppo);
- instaurazione di rapporti d'affari rilevanti (ad esempio con principali fornitori, grandi clienti, controparti);
- partecipazioni detenute (ad esempio acquisizione/dismissione di partecipazioni rilevanti anche vincolate a patti parasociali).

Per ciascuna fattispecie sopra illustrata, si descrivono, di seguito, le categorie più significative e non esaustive, di possibili conflitti di interesse che potrebbero insorgere:

**1. Servizio di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari/ esecuzione di ordini per conto dei clienti**

- a) Raccolta/esecuzione di ordini su strumenti finanziari di propria emissione o emessi da una Società del Gruppo;
- b) Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti e/o prodotti finanziari emessi / istituiti / gestiti / promossi da un'altra società del Gruppo;
- c) Raccolta/esecuzione di ordini su strumenti finanziari emessi da o relativi a società per le quali la Direzione Investment Banking è coinvolta in Operazioni di Capital Markets e/o Operazioni di Corporate Finance;
- d) Ricezione di omaggi e simili da parte degli intermediari terzi scelti per l'esecuzione degli ordini;
- e) Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti e/o prodotti finanziari emessi da soggetti finanziati dalla Banca;
- f) Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti finanziari emessi da soggetti in rapporti d'affari con la Banca Stessa;
- g) Raccolta e trasmissione di ordini su strumenti di emittenti in cui il soggetto rilevante ricopre un ruolo significativo (organo amministrativo, organo di controllo, ruolo direttivo, etc.).

## **2. Servizio di negoziazione per conto proprio**

- a) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi dalla Banca o da una Società appartenente al Conglomerato Mediolanum;
- b) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari in relazione a società per le quali la Direzione Investment Banking presta operazioni di Capital Markets e/o operazioni di Corporate Finance;
- c) Ricezione di omaggi e simili da parte delle società emittenti / dei gestori degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione in contropartita diretta (inclusi gli OICR).

## **3. Gestione di portafogli**

- a) Investimento in strumenti finanziari emessi da Società appartenenti al Gruppo;
- b) Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati in misura rilevante da Società del Gruppo;
- c) Investimento in strumenti finanziari emessi da società per la quale una Società del Gruppo aderisca, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente;
- d) Investimento in strumenti finanziari in relazione a società per le quali la Direzione Investment Banking presta operazioni di Capital Markets e/o Corporate Finance;
- e) Operazioni in contropartita diretta fra i portafogli dei clienti (cross trades);
- f) Esecuzione di transazioni in strumenti finanziari con Società del Gruppo;
- g) Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che detengono una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Società del Gruppo;
- h) Investimento in strumenti finanziari emessi da una società finanziata in maniera rilevante da una Società del Gruppo;
- i) Investimento in strumenti finanziari emessi da una società con cui una Società del Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti;
- j) Investimento in strumenti finanziari presenti anche nei portafogli di proprietà;

- k) Investimento in strumenti finanziari che investono in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo;
- l) Investimento in strumenti finanziari emessi da una società con cui una Società del Gruppo aderisce, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi alla capitale della società emittente lo strumento oggetto di compravendita.

#### **4. Consulenza in materia di investimenti**

- a) Consulenza su strumenti finanziari di propria emissione o emessi da una Società del Conglomerato Mediolanum;
- b) Consulenza su strumenti finanziari in relazione a società per le quali la Direzione Investment Banking presta operazioni di Capital Markets e/o operazioni di Corporate Finance;
- c) Consulenza, durante il collocamento e per 12 i mesi successivi alla data di emissione, su strumenti finanziari relativamente ai quali una Società del Gruppo partecipi/abbia partecipato al consorzio di garanzia o abbia assunto un impegno a sottoscrivere;
- d) Consulenza su strumenti finanziari emessi da società per le quali una Società del Gruppo aderisca, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente;
- e) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da terzi nei cui organi sociali siano presenti anche esponenti aziendali di Società del Gruppo;
- f) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che sono partecipati in misura rilevante da una Società del Gruppo;
- g) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che partecipano in misura rilevante nel capitale sociale di una Società del Gruppo;
- h) Consulenza, durante il collocamento, relativa a strumenti finanziari nel caso in cui Società del Gruppo finanzia l'emittente/offerdente o società appartenenti al suo gruppo economico, nel caso in cui il finanziamento erogato sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento;
- i) Consulenza, durante il collocamento, relativa a strumenti finanziari nel caso in cui Società del Gruppo finanzia in misura rilevante l'emittente o società appartenenti al suo gruppo economico;
- j) Consulenza, durante il collocamento, relativa a strumenti finanziari emessi da un soggetto terzo con cui Società del Gruppo intrattengono rapporti d'affari rilevanti;
- k) Consulenza su strumenti finanziari in relazione ai quali la Banca percepisce da una persona diversa dal cliente un incentivo diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per il servizio svolto;
- l) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da terzi su richiesta di uno o più intermediari del Gruppo o della Banca stessa (cd. private placement);
- m) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da una società con la quale il dipendente di una Società del Gruppo è legato all'emittente dello strumento finanziario oggetto di consulenza;
- n) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da una entità da cui un soggetto rilevante nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, o la Banca stessa, hanno percepito omaggi o altro genere di utilità;
- o) Consulenza relativa a strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali vengano stipulati specifici accordi di collocamento.

## **5. Consulenza in materia di distribuzione assicurativa**

- a) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali nonché sui prodotti assicurativi non IBIPs emessi da un'impresa di assicurazione del Gruppo Assicurativo Mediolanum;
- b) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali nonché sui prodotti assicurativi non IBIPs emessi da un'impresa di assicurazione con la quale Banca Mediolanum ha in essere specifici accordi di distribuzione;
- c) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali nonché sui prodotti assicurativi non IBIPs nel caso in cui società del Gruppo Bancario finanziino in misura rilevante l'emittente;
- d) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali emessi da un'impresa di assicurazione del Gruppo Assicurativo Mediolanum che investono in OICR mobiliari ed immobiliari istituiti e/o gestiti da una Società del Gruppo Bancario;
- e) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali in relazione ai quali la Banca percepisce da una persona diversa dal cliente un incentivo diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per il servizio svolto;
- f) Consulenza relativa a prodotti di investimento assicurativo e previdenziali emessi da società del Conglomerato Finanziario da cui un soggetto rilevante nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, o la Banca stessa, hanno percepito omaggi o altro genere di utilità.

## **6. Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o collocamento di strumenti finanziari senza garanzia**

- a) Collocamento di strumenti finanziari con sottostante strumenti finanziari emessi/istituiti/gestiti da Società del Conglomerato Mediolanum;
- b) Collocamento di strumenti finanziari relativamente ai quali una Società del Gruppo Bancario svolga il ruolo di Responsabile del collocamento;
- c) Collocamento di strumenti finanziari emessi da una Società del Conglomerato Mediolanum;
- d) Collocamento di strumenti finanziari nel caso in cui una Società del Gruppo Bancario finanzi in misura rilevante l'emittente o società appartenenti al suo gruppo economico;
- e) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati da Società del Conglomerato Mediolanum, nell'ipotesi in cui tale Società venda la propria partecipazione mediante il collocamento;
- f) Collocamento di strumenti finanziari qualora Società del Conglomerato Mediolanum aderiscano, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente/Offerente;
- g) Collocamento di strumenti finanziari emessi da una società con la quale il dipendente di una Società del Conglomerato Mediolanum è legato all'emittente dello strumento finanziario oggetto di consulenza;
- h) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi nei cui organi sociali siano presenti anche esponenti aziendali di Società del Conglomerato Mediolanum;
- i) Collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che detengono una partecipazione rilevante in una Società del Conglomerato Mediolanum;

- j) Collocamento di strumenti finanziari emessi da un soggetto terzo con cui Società del Conglomerato Mediolanum intrattengono rapporti d'affari rilevanti;
- k) Collocamento di strumenti finanziari emessi da una società terza per i quali la Banca percepisce un incentivo non in linea con le commissioni o le competenze normalmente ricevute per il servizio svolto.

**7. Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali nonché di prodotti assicurativi non IBIPs e da imprese di assicurazione**

- a) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali nonché di prodotti assicurativi non IBIPs emessi da una società del Gruppo Assicurativo;
- b) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali con una Società del Gruppo con la quale si intrattengono rapporti d'affari rilevanti;
- c) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali nonché di prodotti assicurativi non IBIPs nei cui Organismi sociali è presente un esponente sociale appartenente ad una Società del Gruppo;
- d) Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali che investono in strumenti emessi da Società del Gruppo Bancario.

**8. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi**

- a) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC per i quali la Banca percepisce un incentivo non in linea con le commissioni o le competenze normalmente ricevute per il servizio svolto;
- b) Raccolta ed esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC, quando l'Offerente è una Società del Conglomerato Mediolanum;
- c) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC quando la società oggetto di acquisizione, è una Società del Conglomerato Mediolanum;
- d) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC quando una Società del Gruppo Bancario svolga il ruolo di Coordinatore della raccolta delle adesioni;
- e) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora la Direzione Investment Banking segua operazioni di Capital Markets o Corporate Finance;
- f) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Gruppo Bancario finanzi l'Offerente in relazione all'operazione;
- g) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Conglomerato Mediolanum partecipino in misura rilevante nel capitale dell'Offerente o della società oggetto di acquisizione;
- h) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Conglomerato Mediolanum aderisca, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente o della società oggetto di acquisizione;
- i) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora esponenti aziendali dell'Offerente o della società oggetto di

acquisizione siano presenti negli organi sociali di Società del Conglomerato Mediolanum;

- j) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora l'Offerente o la società oggetto di acquisizione partecipi o sia partecipata in misura rilevante nel capitale di una Società del Conglomerato Mediolanum;
- k) Raccolta/esecuzione di istruzioni della clientela relative a strumenti detenuti in custodia, oggetto di OPA/OPASC qualora una Società del Conglomerato Mediolanum intrattenga rapporti d'affari rilevanti con l'Offerente o con la società oggetto di acquisizione.

#### **9. Distribuzione di servizi e prodotti bancari**

- a) interesse nel risultato delle attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti distinto dall'interesse o dagli obiettivi del cliente, o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione;
- b) interesse nel risultato delle attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti distinto dall'interesse del cliente nella elaborazione, o revisione dei prodotti bancari al dettaglio offerti;
- c) interesse nel risultato delle attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti con una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

#### **10. Operazioni di Capital Markets seguite dalla Direzione Investment Banking**

- a) Assistenza in operazioni di Capital Markets relativamente a Emittenti nei confronti dei quali il Gruppo Bancario ha in essere un'esposizione creditizia;
- b) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti per le quali la Banca, il Gruppo Bancario o il Conglomerato Mediolanum detengono partecipazioni rilevanti;
- c) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari sui quali la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- d) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari sui quali il Gruppo Bancario partecipi al collocamento verso la clientela;
- e) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari presenti nei portafogli gestiti dalla Banca nell'ambito del Servizio di gestione patrimoniale;
- f) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti di strumenti finanziari presenti nei portafogli gestiti dalle società del Conglomerato Mediolanum;
- g) Assistenza in operazioni di Capital Markets a più Emittenti aventi interessi in conflitto tra loro;
- h) Assistenza in operazioni di Capital Markets a più Emittenti nelle quali i soggetti rilevanti di Banca Mediolanum o di altre società del Conglomerato Mediolanum presentino interessi rilevanti;
- i) Assistenza in operazioni di Capital Markets a Emittenti aventi interessi in conflitto con Operazioni di Corporate Finance prestate dalla Direzione Investment Banking a favore di soggetti terzi.

#### **11. Operazioni di Corporate Finance seguite dalla Direzione Investment Banking**

- a) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a società e/o Clienti nei confronti dei quali il Gruppo Bancario ha in essere un'esposizione creditizia;
- b) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a Società per le quali la Banca, il Gruppo

- Bancario o il Conglomerato Mediolanum detengono partecipazioni rilevanti;
- c) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a più Società aventi interessi in conflitto tra loro;
  - d) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a più Società nelle quali le parti rilevanti ed i soggetti collegati del Gruppo Bancario o di altre società del Conglomerato Mediolanum presentino interessi rilevanti;
  - e) Assistenza in operazioni di Corporate Finance a Società aventi interessi in conflitto con Operazioni di Capital Market prestate dalla Direzione Investment Banking a favore di Emittenti di strumenti finanziari.

## **12. Operazioni di Finanziamento garantito da polizze di investimento assicurative (IBIPs)**

Erogazione di finanziamenti, da parte di Banca Mediolanum, garantiti da polizze emesse dal gruppo o da terzi e collocate dalla stessa Banca, che ricadono nella categoria IBIP. In tale circostanza la Banca si troverebbe ad essere al contempo collocatore e beneficiario/vincolatario del prodotto di investimento assicurativo.

## **5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER PREVENIRE E GESTIRE I POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE**

---

Con riferimento alle situazioni di potenziale conflitto di interesse, la Banca ha predisposto la propria struttura organizzativa ed operativa in modo da garantire un adeguato presidio generale delle situazioni di conflitti di interesse.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei conflitti, che sono di seguito illustrate.

### **Misure Generali di gestione**

- Barriere informative legate a logiche organizzative

La Banca adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto. La Banca ha adottato un principio c.d. “need to know” per limitare la circolazione delle informazioni<sup>2</sup>. Le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni.

- Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite

La Banca ha previsto un divieto generale per tutti i soggetti rilevanti di esercitare un’influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto.

- Vigilanza separata

---

<sup>2</sup> Cfr. Codice Etico di Banca Mediolanum.

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a Responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della Banca e delle Funzioni Aziendali di Controllo sulle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di attività della Banca è, infatti, assegnata ad un Responsabile diverso che riferisce direttamente al vertice della Banca.

Inoltre, tale autonomia è perseguita anche attraverso la nomina di amministratori “indipendenti” negli organi con funzione di supervisione strategica delle diverse società del Gruppo.

- Gestione del Registro Insider

La Banca ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, procedure per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse. Tali regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Banca di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, con riferimento all'attività specifica svolta dalla Direzione Investment Banking, Banca Mediolanum ha deciso di utilizzare un approccio prudenziale, estendendo le procedure applicabili alla circolazione delle informazioni privilegiate anche a quelle cd. rilevanti e confidenziali<sup>3</sup>.

- Retribuzioni indipendenti

Nella definizione delle politiche retributive sono vigenti regole, determinate sulla base, tra le altre, della Circolare n° 285 di Banca d'Italia, nonché gli orientamenti dell'ESMA su politiche e prassi retributive (MiFID) del 2022, del Regolamento (UE) 2017/2359 e del Regolamento IVASS n° 45/2020, che prevedono sistemi incentivanti legati sia alla performance specifica del settore di attività nel quale il soggetto opera sia alla performance complessiva della Banca, mitigati per i rischi assunti.

La Banca non adotta disposizioni in materia di compenso e/o obiettivi di vendita che potrebbero incentivare la raccomandazione di un particolare prodotto, nel caso in cui possa essere offerto un prodotto differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.

- Gestione degli Incentivi

Costituisce particolare ipotesi di conflitto di interesse quella in cui la Banca riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo (in denaro, beni o servizi), in relazione al servizio prestato al cliente, non ascrivibile a commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio prestato.

Pur essendo espressamente qualificati come fattispecie di conflitto di interesse, si possono ricevere incentivi da terzi (diversi dal cliente) nella prestazione di servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli, a condizione che gli stessi siano comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile prima della prestazione del servizio, che siano rendicontati periodicamente e che siano volti ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente in linea con quanto richiesto dalla normativa applicabile. Si ricorda, a titolo generale, che la percezione da parte della Banca di incentivi non deve comunque ostacolare l'adempimento da parte dell'impresa stessa dell'obbligo di servire al meglio l'interesse del cliente in attuazione dei principi generali di correttezza e diligenza.

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca non riceve o paga

---

<sup>3</sup> Cfr. Regolamento del processo di gestione delle informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali relative all'attività di Investment Banking.

alcun tipo di incentivo e, qualora percepito, lo restituisce al cliente.

Si fa rimando alla “Policy di gestione e monitoraggio degli Incentivi” per il modello di gestione, le modalità operative e le possibili casistiche con riferimento ai rapporti e retrocessioni commissionali tra le società del Gruppo e tra la Capogruppo e le Società terze.

- Gestione dei rapporti con soggetti esterni

Nei rapporti con soggetti esterni è previsto che i soggetti rilevanti si astengano dal ricevere da terzi utilità sotto forma di denaro, beni o servizi diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali attività che, in ragione della natura o dell’Società possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti o della Banca. In particolare, al fine di evitare l’insorgere di situazioni che possano ledere gli interessi della clientela, è previsto il divieto, per ogni Soggetto Rilevante, di:

- ricevere dai clienti, dalle controparti, dai broker, ovvero dai fornitori di beni o servizi, regalie, utilità, emolumenti, ovvero compensi in qualsiasi forma o natura che non siano di modico valore, nei limiti indicati dalla specifica normativa interna;
- accettare inviti dai clienti, dalle controparti, dai broker, ovvero dai fornitori di beni o servizi, a viaggi, pranzi, cene o ricevimenti se non nel rispetto delle regole previste nel documento denominato “Codice Etico” di Banca Mediolanum<sup>4</sup>.

- Registro conflitti di interesse

La Banca ha istituito un Registro nel quale sono annotate, in relazione alla prestazione di servizi e prodotti di investimento, le situazioni di conflitto che potrebbero danneggiare gravemente gli interessi di uno o più clienti.

- Rinuncia alla prestazione dei Servizi

Nel caso in cui i Presìdi adottati non si rivelassero adeguati ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di danneggiare gli interessi dei clienti sia evitato, la Banca rinuncerà alla prestazione dei Servizi.

## **Misure Specifiche di gestione**

- Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste:

- a) nella prestazione dei servizi di investimento*

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed in particolare nell’ambito del servizio di consulenza non indipendente erogato ai propri clienti, ha previsto l’utilizzo di un modello di valutazione di adeguatezza, multivariata e bloccante, eseguita a seguito dell’attività di profilatura del cliente svolta sulla base delle informazioni da questi fornite mediante la compilazione del questionario denominato “Profilo di Consulenza Personalizzato”.

---

<sup>4</sup> Tale documento è stato approvato dal C.d.A. di Banca Mediolanum nella seduta del 21 giugno 2016 a seguito della fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum e attribuisce le funzioni precedentemente assegnate al Comitato Etico di Mediolanum S.p.A. al Comitato Rischi della Banca.

Per tutti i servizi di investimento non abbinati al servizio di consulenza, la Banca esegue la verifica di appropriatezza basata sulla tipologia del cliente e sul suo grado di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (CEMI).

A differenza della verifica di adeguatezza, il cui eventuale esito negativo inibisce la possibilità per il cliente di completare l'operazione richiesta, nel caso in cui la verifica di appropriatezza restituisca un esito negativo, il cliente può in ogni caso manlevare la Banca e decidere di portare a termine l'operazione di investimento. In nessun caso la Banca presta al Cliente il servizio di mera esecuzione degli ordini senza alcun tipo di valutazione circa la loro appropriatezza rispetto alle caratteristiche del Cliente medesimo (c.d. execution only)

La Banca, unitamente alla verifica di adeguatezza eseguita in occasione di ogni singola disposizione impartita dal cliente su prodotti di investimento, fornisce anche un'adeguatezza periodica su base semestrale del portafoglio dei clienti intestatari di almeno un prodotto in ambito MiFID. Inoltre, la Banca ha previsto nell'ambito della prestazione della consulenza, la consegna di una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.

#### *b) nella distribuzione di prodotti assicurativi*

La Banca, in qualità di distributore di prodotti assicurativi propone contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/assicurato attraverso una verifica puntuale dei suoi bisogni emersi dalla compilazione di un apposito questionario (c.d. "Demands and Needs"), al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto.

Con riferimento alla distribuzione di prodotti IBIPs, in considerazione del modello adottato dalla Banca, che comporta il costante abbinamento del servizio di consulenza anche per quanto concerne i prodotti assicurativi offerti, la Banca ha previsto, prima della conclusione del contratto, la consegna di una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto risulti più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.

- Best Execution

Come richiesto dalla vigente normativa, la Banca ha adottato misure organizzative volte a garantire l'esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. La Banca ha definito tra i principali fattori di Best Execution il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento delle dimensioni e della natura dell'ordine. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca esegue l'ordine seguendo le istruzioni del cliente. Quando la Banca esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

La Banca assegna maggiore importanza ad altri fattori di best execution rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

- Limiti Operativi

La Banca ha previsto dei limiti operativi relativamente all'inserimento nel portafoglio del cliente di specifici strumenti finanziari.

In particolare, relativamente al collocamento di prodotti finanziari complessi, attualmente disciplinato da diversi atti normativi comunitari ed in particolare dagli Orientamenti ESMA in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati, prima della loro sottoscrizione è prevista una verifica di concentrazione ex-ante volta ad appurare che il prodotto prescelto dal cliente, unitamente ad altri prodotti complessi eventualmente presenti nel suo portafoglio, non superi una soglia massima predefinita.

Come ulteriore presidio relativo ai prodotti finanziari complessi, è previsto che i clienti retail non possano sottoscrivere, sul mercato primario e secondario, prodotti finanziari di complessità particolarmente elevata (parificabili ai prodotti di tipo “black” di cui alle categorie di complessità da 1 a 5 previste dall’abrogata Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014), mentre la sottoscrizione di prodotti finanziari di media complessità (parificabili ai prodotti di tipo “grey” rientranti nelle categorie di complessità da 6 a 12 della succitata Comunicazione Consob) è limitata ai soli clienti retail aventi una soglia prestabilita di “conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (CEMI)”.

Inoltre, con esclusivo riferimento ad operazioni di sottoscrizione sul mercato primario di un’obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum o di un Certificate con sottostante un’obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum, è previsto un limite di concentrazione massimo pari al 30% del valore del portafoglio utilizzato ai fini delle verifiche di adeguatezza MiFID. La somma tra il controvalore dell’operazione di sottoscrizione e il controvalore degli investimenti già detenuti in obbligazioni emesse da una società del Gruppo Mediolanum e/o il controvalore degli investimenti in certificate con sottostante un’obbligazione emessa da una società del Gruppo Mediolanum non deve superare tale limite.

- Divieto di percezione dei rebate nel servizio di Gestione di Portafogli

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei portafogli gestiti, salvo che le stesse siano riconosciute ai clienti.

- Processo degli Investimenti

Relativamente alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha previsto un processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell’asset allocation e delle decisioni di investimento e per il controllo delle stesse. Tale processo di investimento consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi ai Portafogli Gestiti si basi esclusivamente sulle analisi macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti e non anche su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.

- Erogazione di credito garantito da prodotti d’investimento assicurativi distribuiti da Banca Mediolanum

Nel caso in cui, in fase erogazione di credito ad un cliente, questi abbia posto a garanzia dello stesso un prodotto d’investimento assicurativo distribuito da Banca Mediolanum, quest’ultima assumerebbe la contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto, circostanza che potrebbe ledere gli interessi del cliente.

Al fine di evitare che il conflitto di interessi possa incidere negativamente sugli interessi del cliente, la Banca ha individuato specifiche misure di gestione atte a neutralizzare detto conflitto, disciplinando la fattispecie nei documenti di normativa interna regolanti la concessione di credito. In particolare, le misure adottate sono le seguenti:

- a) **assenza di contestualità tra sottoscrizione del prodotto d'investimento assicurativo e richiesta di credito** - il cliente può decidere di porre a garanzia di una richiesta di credito esclusivamente un prodotto d'investimento assicurativo di cui risulti essere contraente e che sia stato sottoscritto almeno 12 mesi prima della richiesta di credito stessa.

In alternativa, il cliente potrà decidere di mettere a garanzia un prodotto d'investimento assicurativo di nuova sottoscrizione, del quale risulti contraente, a condizione il credito sia stato concesso almeno 12 mesi prima della sottoscrizione del prodotto d'investimento assicurativo stesso.

Almeno una delle condizioni su descritte dovrà essere verificata al momento della richiesta di messa a garanzia da parte del cliente, sia che questa avvenga in fase di sottoscrizione del prodotto di investimento assicurativo/richiesta di credito che nel caso in cui questa avvenga in un momento successivo nel corso della vita dei contratti.

A parziale deroga della misura di gestione sopra esposta, Banca Mediolanum ha individuato specifiche casistiche per le quali, pur venendo meno il vincolo di non contestualità sopra descritto, è stato valutato di poter comunque considerare correttamente gestiti i conflitti che da esse potrebbero derivarne.

Le casistiche, nel dettaglio, sono le seguenti:

- ⊖ il caso in cui il cliente, già detentore di un finanziamento garantito da un prodotto di investimento assicurativo, sia nella situazione in cui il prodotto a garanzia arrivi a scadenza. In tale caso, potrà chiedere di sostituirlo con un nuovo prodotto di investimento assicurativo purché lo sottoscriva utilizzando la provvista rinveniente dal prodotto precedentemente a garanzia e le caratteristiche del finanziamento restino invariate;
- il caso in cui un cliente trasferisca presso Banca Mediolanum i suoi rapporti, attivi e passivi, in precedenza detenuti presso altri intermediari, dimostrando mediante la produzione di apposita documentazione valutata dalla Direzione Crediti, di essere stato intestatario di prodotti d'investimento assicurativi attivi da almeno 12 mesi posti a garanzia di un finanziamento. In questo caso il riscatto dei prodotti d'investimento assicurativi presso l'Istituto di provenienza e la sottoscrizione di nuovi prodotti di analoga natura presso Banca Mediolanum, non impedirebbe di conferire quest'ultimi a garanzia del nuovo rapporto di credito concessogli, sempre che non detenga altro patrimonio conferibile, diverso dalle polizze stesse. Ai fini della gestione del conflitto derivante da tale casistica, il fatto di replicare una situazione preesistente presso altro Istituto, fa legittimamente ritenere che il cliente abbia potuto valutare in maniera adeguata.

In argomento, si specifica che il vincolo di non contestualità tra la sottoscrizione del prodotto d'investimento assicurativo e la richiesta di credito non si applica laddove il cliente sia classificato come professionale, di diritto o su richiesta, ai fini MiFID.

- b) **istruttoria rafforzata in fase di concessione del finanziamento** – prima dell'erogazione del finanziamento, gli uffici preposti effettuano un'istruttoria rafforzata rispetto a quella ordinaria, volta a valutare la situazione finanziaria del cliente mediante la verifica della sua reale capacità reddituale e l'effettiva possibilità di rimborso dell'importo richiesto;

**finalità della richiesta di credito** - in nessun caso la richiesta di credito potrà essere finalizzata alla sottoscrizione di un servizio o prodotto d'investimento, circostanza peraltro già espressamente esclusa per qualsiasi tipologia di finanziamento dalla normativa interna disciplinante la concessione di credito.

Astensione dall'assunzione della contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative relative a prodotti assicurativi non IBIPs.

Nello specifico la Banca, conformemente a suddetto divieto, evita di assumere, anche tramite

rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto assicurativo in forma individuale o collettiva.

- Gestione dei reclami e dei ricorsi verso sistemi di risoluzione stragiudiziale

Banca Mediolanum ha adottato, conformemente alle disposizioni normative regolanti l'erogazione di servizi di investimento e prodotti di investimento assicurativi, un processo strutturato e codificato per la gestione dei reclami della Clientela nonché dei ricorsi da questa promossi presso sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quale ad esempio l'Arbitro per le controversie finanziarie – ACF, nell'ottica di garantire la corretta e tempestiva gestione degli stessi e di fornire una chiara esaustiva risposta alle lagnanze dei clienti.

In tale ambito, tra le misure di gestione adottate per prevenire eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nell'esecuzione di questa attività, ha inteso collocare l'Ufficio Reclami all'interno dell'area Affari Societari, Legale e Contenzioso, così da garantire i necessari requisiti di competenza degli addetti alla gestione dei reclami e dei ricorsi e la loro indipendenza rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

Tale scelta organizzativa permette, inoltre, che le decisioni finali sulle istanze ricevute nonché la scelta delle soluzioni da adottare non siano direttamente condizionate dalle strutture commerciali o da valutazioni di puro carattere commerciale.

- Codici e regole deontologiche interne

Banca Mediolanum si è dotata appositi codici e regole deontologiche interne, che ha provveduto tempo per tempo ad aggiornare in considerazione delle esigenze dettate da modifiche nella regolamentazione vigente e da variazioni organizzative della Società. Tali documenti interni sono volti ad assicurare che i Soggetti Rilevanti:

- non rivelino a terzi, se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni riservate e/o confidenziali di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento o comunque in occasione della propria attività;
- non utilizzino informazioni privilegiate e si astengano dall'utilizzare, in modo scorretto, informazioni relative ad operazioni disposte dalla Clientela in attesa di esecuzione, di cui abbiano comunque avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività;
- evitino di consigliare e/o sollecitare qualsiasi altra persona relativamente a informazioni di cui al precedente alinea, se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, e di raccomandare o indurre altri soggetti, sulla base di esse, al compimento di operazioni nell'interesse proprio o di terzi, nonché consiglino a terzi di effettuare operazioni sulla base delle stesse;
- si astengano dal diffondere notizie false o dal porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- si astengano dall'effettuare, durante l'orario di lavoro, operazioni con una finalità diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale ovvero che possa incidere negativamente sull'espletamento della loro attività lavorativa e dei loro impegni contrattuali;
- non effettuino, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto di terzi, diversi da quelli con cui intrattengono rapporti nell'ambito dei servizi resi in virtù delle mansioni lavorative svolte, anche per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con gli investitori;
- non compiano operazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello

del cliente;

- si astengano dall'accettare dai clienti procure od incarichi – anche di domiciliazione – ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni ivi comprese eventuali deleghe ad operare su conti correnti, se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione o della funzione da esso delegata, né altresì beneficiare di polizze contratte da Clienti né essere cointestatari con i Clienti per contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari o servizi di investimento. Tali prescrizioni non si applicano qualora il Cliente sia coniuge, parente od affine entro il secondo grado del procuratore o dell'incaricato e, comunque, sempre che si tratti di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento;
- informino senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Banca (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), e di ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti situazioni di convenienza personale, rispettando le decisioni assunte in proposito da tali soggetti.

- Processo di approvazione dei prodotti

In ottemperanza alle previsioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Product Governance, la Banca si è dotata di policy e regolamenti riportanti specifiche regole e criteri di definizione e sviluppo di nuovi prodotti, ciò al fine di assicurare in via principale il rispetto dei bisogni della clientela in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, sia quando opera come produttore che nell'attività di distribuzione di prodotti di terzi, e consentire contestualmente il miglioramento e l'evoluzione nel continuo dell'offerta commerciale complessiva della Banca, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali. Nello specifico, in fase di realizzazione di nuovi prodotti o di introduzione nel proprio catalogo di prodotti emessi da soggetti terzi, la Banca ottempera a specifiche procedure che prevedono, tra i diversi presidi adottati, anche quello di sottoporre il prodotto all'approvazione di un Comitato di Direzione Manageriale, che valuti le caratteristiche del prodotto stesso e determini la possibilità di distribuirlo anche alla luce delle strategie distributive e degli obiettivi di budget che la Banca si è prefissata.

- Misure Specifiche di gestione dei conflitti d'interesse con riferimento all'attività svolta dalla Direzione Investment Banking

Anche con riferimento allo specifico business svolto dalla Direzione Investment Banking, Banca Mediolanum pone la medesima attenzione nell'individuazione e nella contestuale gestione dei conflitti d'interesse.

La Banca ha infatti predisposto una serie di misure preventive (di natura organizzativa, informatica e comportamentale) allo scopo di minimizzare l'insorgere dei citati conflitti.

Nel proseguo del presente paragrafo, vengono analizzate le modalità propedeutiche:

- all'identificazione dei possibili conflitti di interesse;
- all'individuazione delle misure per prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse.

La Direzione Investment Banking adotta ogni ragionevole misura per identificare e gestire i potenziali conflitti d'interessi rinvenienti nello svolgimento della propria attività, identificando le casistiche di conflitti d'interesse che potrebbero insorgere, al momento della prestazione delle operazioni di

Capital Markets e Corporate Finance tra:

- la Direzione medesima e le altre direzioni/funzioni/uffici di Banca Mediolanum ed i clienti della Banca;
- tra la Direzione Investment Banking e le altre società del Conglomerato Mediolanum ed i Cliente della Banca;
- tra i Clienti della Direzione Investment Banking.

In linea con l'approccio utilizzato da Banca Mediolanum nella prevenzione e gestione dei potenziali conflitti d'interesse, anche la Direzione Investment Banking si è dotata di una serie di misure preventive allo scopo di minimizzare l'insorgere di potenziali conflitti.

Tali misure possono essere distinte nelle seguenti macro-categorie:

- misure di natura organizzativa;
- misure di natura operativa;
- misure di natura comportamentale.

### **Misure di natura organizzativa**

Allo scopo di garantire adeguato presidio al processo di gestione dei possibili conflitti d'interesse rinvenienti dal business specifico svolto dalla Direzione Investment Banking e di garantire una tempestiva risoluzione degli stessi, Banca Mediolanum ha previsto l'istituzione di un comitato "ad hoc" (cd. Comitato Mandati Investment Banking), dotato di finalità deliberative, il cui compito è quello di assicurare una corretta e ponderata valutazione dei potenziali clienti e degli incarichi/mandati proposti da parte della Direzione Investment Banking.

Il Comitato adotta, anche su proposta della Funzione Compliance, eventuali ulteriori presidi di gestione dei conflitti di interesse ove ritenuti necessari, o si esprime in merito alla rinuncia all'operazione nei casi nei quali i presidi individuati non siano comunque adeguati ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti sia evitato.

Il processo di valutazione della "fattibilità" dell'operazione sottoposta al Comitato è preventivamente rafforzato dalla presenza di valutazioni preliminari redatte dalla Funzione Compliance, dalla Divisione Affari Legali e dalla Funzione Antiriciclaggio, ciascuna secondo gli ambiti di competenza. Con riferimento specifico alla valutazione rilasciata dalla Funzione Compliance, la stessa include, anche, evidenze specifiche circa la presenza di potenziali conflitti d'interessi.

Inoltre, la Direzione Investment Banking può trasmettere richiesta alla Funzione Compliance di predisporre un parere al fine di valutare, con maggior livello di approfondimento, alcuni aspetti relativi all'operazione, in fase di analisi o in corso, allo scopo di meglio presidiare i potenziali conflitti d'interessi relativi all'operazione stessa.

In considerazione del business specifico gestito dalla Direzione Investment Banking e per effetto del mantenimento degli obblighi di riservatezza delle informazioni gestite, la Banca ha implementato ed attivato una serie di procedure interne volte a limitare la circolazione dei dati cd. "sensibili" e delle informazioni di cui i dipendenti della suddetta Direzione risultino a conoscenza per effetto del proprio ruolo (cd. Chinese Walls).

Tali "Chinese Walls" consentono di limitare lo scambio di informazioni tra la Direzione Investment Banking (*private side*) e le altre strutture del Conglomerato Mediolanum (*public side*), soprattutto con

riferimento alla circolazione delle cd. Informazioni riservate<sup>5</sup> (di tipo privilegiato, rilevante e confidenziale).

Il personale della Direzione Investment Banking risulta adeguatamente segregato rispetto alle altre strutture organizzative della Banca e delle altre Società del Conglomerato Mediolanum e gli uffici di cui dispone sono accessibili esclusivamente tramite *badge* aziendale preventivamente autorizzato<sup>6</sup>.

Ai suddetti locali hanno, inoltre, accesso i referenti della Funzione Compliance e della Divisione Affari Legali nonché gli appartenenti alle altre funzioni di controllo, di volta in volta individuati in ragione dei compiti loro assegnati.

La Funzione Compliance, inoltre, è responsabile della tenuta di un apposito “registro” (cd. Registro Insider) contenete le informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali, dedicato alla tracciatura ai fini della normativa relativa agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*<sup>7</sup>). Tale registro contiene anche i nominativi dei mandati, i nominativi dei soggetti avente accesso a tali informazioni e costituisce una ulteriore forma di prevenzione e gestione dei possibili conflitti d’interesse.

La Banca ha istituito, inoltre, un elenco di strumenti finanziari quotati (c.d. ***restricted list***) per i quali la Direzione Investment Banking presta attività di consulenza a società clienti emittenti degli stessi, ponendo sui medesimi dei limiti all’attività di trading svolta dalle strutture preposte alla gestione del portafoglio di proprietà e alle operazioni personali di investimento da parte del medesimo personale in forza della Direzione Investment Banking, al fine di evitare eventuali violazioni di norme in materia di *market abuse* ovvero possibili danni reputazionali.

In aggiunta alla *restricted list*, la Banca ha istituito anche una ***watch list*** predisponendo un elenco di strumenti finanziari di società clienti della Direzione Investment Banking relativamente ai quali la medesima direzione è in possesso di informazioni rilevanti e/o confidenziali. Per gli strumenti finanziari inseriti nell’apposito elenco non sono previsti limiti all’operatività, ma le operazioni personali di investimento del personale della Direzione Investment Banking sono sottoposti a presidio di controllo mediante comunicazione preventiva alla Funzione di Compliance al fine di individuare eventuali anomalie.

### **Misure di natura operativa**

Tali misure si sostanziano nell’attivazione di una serie limiti regolamentari e di procedure di controllo che garantiscano una pronta rilevazione dell’insorgenza di un potenziale conflitto d’interesse.

La Banca, con riferimento alle operazioni di Equity Capital Markets e nello specifico in merito alle partecipazioni detenibili dalla stessa qualora operante per conto di un Emittente Euronext Growth Milan come Euronext Growth Advisor, rispetta la normativa vigente<sup>8</sup>, prevedendo un limite massimo del 10% di partecipazioni detenute di un Emittente Euronext Growth Milan (calcolato a livello individuale e collettivo tra le partecipazioni detenute dal Euronext Growth Milan o partner, da un amministratore, dai key executive o dai dirigenti coinvolti nel processo di ammissione su Euronext Growth Milan). La Banca, qualora opera per conto di un Emittente Euronext Growth Milan come Euronext Growth Advisor, in aggiunta, monitora anche l’ammontare e la natura della sua posizione

---

<sup>5</sup> Cfr. “Regolamento del processo di gestione delle informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali relative all’attività di Investment Banking”

<sup>6</sup> Cfr. “Policy Investment Banking”

<sup>7</sup> Cfr. Art.18 del Regolamento n.596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014

<sup>8</sup> Cfr. Art.18 e Scheda Uno del Regolamento Euronext Growth Advisor di Borsa Italiana

creditizia nei confronti del medesimo emittente che, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento<sup>9</sup>, non dovrà superare il 33% dell'indebitamento lordo consolidato della società cliente rinveniente dall'ultima situazione contabile sottoposta a revisione legale dei conti.

Inoltre, la Banca e le società del Conglomerato Mediolanum stabiliscono e rispettano limiti quantitativi più stringenti in caso di sottoscrizione di un'operazione di collocamento, direttamente (ad es. tramite il portafoglio di proprietà), o indirettamente (ad es. tramite i fondi e i portafogli gestiti), ovvero di un'offerta pubblica in cui la Direzione Investment Banking svolge attività di Capital Markets, quale a titolo meramente esemplificativo advisory, Euronext Growth Advisor o Sponsor, o partecipi al consorzio di garanzia e collocamento. Tali limiti vengono precauzionalmente mantenuti anche per i successivi sei mesi all'operazione (cd. *cooling off period*).

### Misure di natura comportamentale

In aggiunta al Codice di Comportamento della Banca, che prevede specifiche prescrizioni in materia di Conflitti di interesse, la Direzione Investment Banking, allo scopo di garantire il massimo livello di riservatezza del business condotto all'interno dei propri uffici, si è dotata di una serie di regole comportamentali da seguire all'interno di Banca Mediolanum e all'esterno della stessa (meeting presso i clienti, trasferte di lavoro, convegni, etc.).

Tali comportamenti (cd. virtuosi) si articolano come segue:

- Principio "Need to Know": ogni informazione gestita dalla Direzione Investment Banking deve essere trattata con il massimo grado di riservatezza, siano esse di natura privilegiata, rilevante o confidenziale<sup>10</sup>, limitando al massimo l'indebita circolazione delle stesse al di fuori del "team" della Direzione Investment Banking che ci occupa del relativo "deal";
- Policy "Clean Desk": il personale coinvolto in operazioni di Investment Banking mantiene, nel continuo, la propria postazione di lavoro e le aree comuni sgombre da ogni documento relative ad un'operazione di Investment Banking al fine di evitare la diffusione indebita di materiale di natura confidenziale o riservato;
- Corretta Archiviazione delle Informazioni in formato "paperless": il personale coinvolto in operazioni di Investment Banking deve salvare i documenti di lavoro in cartelle di rete appositamente create che prevedano apposite autorizzazioni alla consultazione, riducendo, per quanto possibile, la circolazione di documenti cartacei, privilegiando l'utilizzo di documenti in formato elettronico, in modo da ridurre il rischio che gli stessi vengano visionati da persone non autorizzate;
- Rapporti professionali con altro personale di Banca Mediolanum non appartenente alla Direzione Investment Banking: considerata la tipologia di informazioni gestite dalla Direzione, si raccomanda che il personale presti particolare attenzione nella divulgazione/condivisione di informazioni di natura confidenziale a colleghi di altre aree/funzioni/divisioni o società del Conglomerato Mediolanum. In linea generale, si richiede al personale della Direzione Investment Banking di utilizzare sempre il principio di riservatezza nella comunicazione delle informazioni relative a Clienti e/o operazioni trattate dalla direzione medesima.

---

<sup>9</sup> Cfr. Scheda Uno del Regolamento Euronext Growth Advisor di Borsa Italiana

<sup>10</sup> Cfr. "Regolamento del processo di gestione delle informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali relative all'attività di Investment Banking".

\*\*\*

Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interesse sono individuate in modo tale che risultino:

- idonee ad evitare che i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
- proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Banca e del Gruppo/Conglomerato Mediolanum nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e/o dei servizi o attività prestati;
- adeguate alla Società del rischio di ledere gli interessi del cliente;
- atte a garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e del Gruppo/Conglomerato e alla Società del rischio di ledere gli interessi dei clienti.

Nel caso in cui le misure adottate non eliminino del tutto il rischio di nuocere agli interessi dei propri clienti, la Banca e le Società del Gruppo/Conglomerato si riservano di astenersi dalla prestazione del servizio ovvero, tenuto conto del contesto in cui tali situazioni si manifestano, di dare preventivamente adeguata informativa alla propria clientela o potenziale clientela dei dettagli sulla natura o sull'origine di tale situazione, nell'ottica di consentire l'assunzione di scelte consapevoli.

Per la corretta gestione dei possibili conflitti di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito ed aggiorna regolarmente un apposito registro all'interno del quale sono riportate le tipologie di attività e servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi.

La Funzione Compliance provvede a riferire con periodicità almeno annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in relazione alla gestione dei conflitti di interesse.

In considerazione del modello di prestazione dei servizi di investimento, nonché quello relativo alla distribuzione di prodotti assicurativi adottato dalla Banca, che comporta il costante abbinamento del servizio di consulenza a quello di collocamento/distribuzione, rispettivamente, di attività e servizi di investimento e/o offerta di prodotti assicurativi non è prevista la rilevazione analitica nel Registro dei conflitti di interesse delle operazioni di distribuzione di prodotti assicurativi, in quanto si ritiene che ciò non aggiunga valore informativo, coincidendo di fatto con la totalità delle operazioni del genere.

### **5.3 EVENTUALE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

---

Qualora le misure generali e specifiche di gestione adottate, descritte al paragrafo precedente, non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, Banca Mediolanum e le Società del Gruppo informano chiaramente i clienti prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione con la Banca, o per il suo tramite, tenuto conto dei conflitti esistenti.

Tali informazioni dovranno essere:

- fornite su supporto duraturo;
- sufficientemente dettagliate, considerata la natura del cliente

Tale informativa resa al cliente costituisce l'*extrema ratio* secondo una logica, affermata dalla MiFID

Il e pienamente sposata dalla Banca, improntata alla prevenzione piuttosto che alla gestione dei conflitti medesimi. La comunicazione della situazione di conflitto al cliente non esime infatti la Banca dall'adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che questa situazione crei, concretamente, un danno al cliente.

Sempre in argomento e con specifico riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs, la Banca fornisce ai propri Clienti, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, informazioni relative alla consulenza prestata, alle provvigioni percepite e ai potenziali conflitti di interesse tramite gli Allegati 3 e 4 IVASS in occasione della consegna della documentazione precontrattuale prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **5.4 RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONI CHE DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLE SITUAZIONI CONFLITTUALI IDENTIFICATE**

---

La situazione che ha originato il potenziale conflitto d'interessi cessa quando:

- ha termine il servizio e attività di investimento, servizio accessorio o altro servizio prestato nei confronti del cliente (ad esempio quando si è chiuso il collocamento di uno strumento finanziario emesso da una Società del Gruppo);
- viene a cessare l'interesse che ha causato il conflitto (ad esempio viene meno la partecipazione rilevante da parte di una Società del Gruppo o termina il finanziamento);
- è trascorso un lasso di tempo considerato ragionevole, tale per cui l'interesse in conflitto diviene non rilevante;
- sono state adottate idonee misure organizzative in grado di gestire adeguatamente il conflitto.

#### **5.5 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

---

Banca Mediolanum controlla regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

Banca Mediolanum prevede opportuni meccanismi per garantire che la presente policy sia nel tempo aggiornata al variare del tipo di attività e servizi forniti alla clientela, al variare delle fattispecie di conflitto di interesse ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio dei clienti.

In particolare è previsto che le funzioni coinvolte in attività e servizi di investimento per conto della clientela, qualora debbano effettuare una operazione e/o attività che comporti un possibile vantaggio per la società a danno della clientela e che non rientri tra le ipotesi di conflitto previste nella presente policy e di cui al paragrafo 5.1, o che non sia comunque gestita, comunichino tempestivamente, e si astengano nel frattempo dall'effettuare l'operazione stessa, alla Funzione Compliance l'operazione e/o attività nuova o non gestita, per le valutazioni ed i provvedimenti del caso, al fine di non recare pregiudizio agli interessi dei clienti.

Il contenuto della presente Policy è sottoposto comunque a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione.

## **6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I principali riferimenti normativi e regolamentari in tema di conflitti di interesse utilizzati per la stesura del presente documento, sono i seguenti.

## Normativa esterna

- D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.);
- Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Reg. Intermediari) e successivi aggiornamenti;
- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II);
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 31 marzo 2017 (ex Regolamento Delegato del 25.04.2016);
- Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa ("IDD");
- Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs.n.209 del 07/09/2005 ("CAP");
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni;
- Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020;
- Direttiva Delegata 2017/593/UE del 31 marzo 2017 (ex Direttiva Delegata del 7 aprile 2016);
- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
- Regolamenti Borsa Italiana:
- Regolamento Euronext Growth Advisor;
- Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

## Normativa interna

- Policy di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e del personale;
- Policy sui requisiti di adeguatezza e appropriatezza;
- "Policy di Product Governance in materia di prodotti finanziari e assicurativi e servizi di investimento";
- "Policy sulla modalità di distribuzione dei prodotti assicurativi non IBIPs";
- Policy di Product Governance in materia di prodotti e servizi bancari.
- Regolamento del processo di sviluppo e monitoraggio prodotti assicurativi non IBIPs in ambito protezione;
- Procedura operativa - Modalità di tenuta del Registro dei conflitti di interesse;
- Procedura Operativa - Profilatura e valutazione di adeguatezza o appropriatezza degli investimenti della clientela.